

STATUTO dell'Associazione FORUM COOPERAZIONE E TECNOLOGIA ETS

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "FORUM COOPERAZIONE E TECNOLOGIA ETS": essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3 – Scopo

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità di ricerca, di tutela dell'ambiente, culturali, solidaristiche, civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di sperimentazione, progettazione e fornitura di servizi di interesse generale.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare promuovendo, attraverso processi collaborativi, l'innovazione dei sistemi ambientali, culturali, sociali, organizzativi e territoriali basata sulla costruzione di relazioni e reti comunitarie e anche sul supporto delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, in Italia e all'estero:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera e)];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera h)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];

In subordine si identificano le seguenti attività di interesse generale, in Italia e all'estero, che potranno essere esercitate dall'associazione:

- interventi e servizi sociali ai sensi della legge 328 del 2000 [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a)];
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera f)];
- formazione universitaria e post-universitaria [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera g)];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)];
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera n)];
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera s)];
- beneficenza, cessione gratuita di beni e servizi o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera z)].

Per la realizzazione delle predette attività, l'Associazione si propone di ideare, sperimentare e diffondere strategie, metodi e strumenti per migliorare i processi di apprendimento, progettazione,

negoziazione e ricerca nei campi dell'educazione e della formazione, della coesione sociale e delle comunità, delle economie locali e sostenibili, della costruzione delle politiche pubbliche e di solidarietà sociale, dei nuovi modi di produrre, consumare e lavorare.

L'Associazione realizza il suo scopo ed i suoi obiettivi integrando al suo interno una pluralità di competenze interdisciplinari, nonché il punto di vista di chi studia (ricercatori), di chi utilizza (utenti) e di chi fornisce (produttori) soluzioni, servizi e tecnologie a supporto di processi di natura cooperativa e partecipata.

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- partecipare alla realizzazione di progetti locali, nazionali, europei e mondiali, in collaborazione con partner privati o istituzionali aventi ad oggetto:
 - la creazione di filiere agro-alimentari eco-compatibili e sociali, utilizzando il fattore relazionale come principio organizzativo;
 - la costruzione di Sistemi di Economia Solidale e Sostenibile, locali e circolari;
 - sperimentazioni sul fenomeno della Povertà Alimentare e delle sue connessioni mutualistiche e con contesti e pratiche trasformative;
 - apprendimento collaborativo, formazione e altre attività a distanza;
 - progettazione partecipata di servizi digitali;
 - rigenerazione urbana e inclusione sociale;
 - stili di vita, consumo e produzione eco-compatibili.
- fornire servizi e trasferire know how inerenti lo scopo istituzionale a Enti Pubblici o a organizzazioni private o a Cooperative sociali o altri enti del Terzo Settore;
- organizzare ricerche, seminari, corsi di aggiornamento e formazione su tematiche inerenti le attività di interesse generale;
- erogare premi e borse di studio, nelle materie relative a attività di interesse generale, partecipare a Bandi pubblici e privati e gestire tirocini;
- pubblicare libri, ricerche e materiali inerenti il proprio oggetto istituzionale;
- attuare ogni altra iniziativa inerente i propri scopi istituzionali.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti pubblici o privati e/o associazioni aventi scopi analoghi. Potrà sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati. L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

DB

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 – Soci

Possono essere soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, nonché società ed enti privati italiani e stranieri che condividano la finalità dell'Associazione.

Sono soci coloro che, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo e contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo annualmente.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'appartenenza all'Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dall'eventuale regolamento dell'Associazione.

È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

I soci, purché iscritti nel libro soci da almeno un mese, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, e presso la sede dell'Associazione entro 60 giorni dalla richiesta.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Le quote associative non sono né trasmissibili né rivalutabili.

I versamenti a qualunque titolo effettuati da soci receduti, deceduti o esclusi saranno rimborsati entro un termine fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- apporto iniziale degli associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- da donazioni, erogazioni, lasciti espressamente destinati al patrimonio;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- da entrate e proventi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale, dalla partecipazione a Bandi di Enti pubblici e privati e da attività diverse;
- dalle erogazioni liberali;
- dalle altre entrate compatibili con le disposizioni di cui al d.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo.

Gli emolumenti per i membri del Consiglio Direttivo sono deliberati dall'Assemblea ordinaria dei soci. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone, anche membri del Consiglio Direttivo stesso, per l'espletamento di particolari incarichi.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatorio o ritenuta opportuna, e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

È altresì convocata, in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta indirizzata, al Presidente del Consiglio direttivo, di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea viene convocata mediante invio di avviso di convocazione contenente data, ora, luogo della adunanza e ordine del giorno a tutti i soci mediante lettera raccomandata, anche a mano, oppure e-mail (a patto che l'indirizzo di posta elettronica venga indicato quale mezzo idoneo all'invio della comunicazione in sede di richiesta di associazione), inviati almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto e, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.

All'Assemblea spettano i compiti che seguono.

In sede ordinaria:

- approvare il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- eleggere e revocare i membri degli organi sociali e il Presidente;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione al di fuori del Comune;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il

proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, anche in caso di deliberazioni relative alle modifiche statutarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei soci presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Associazione, o tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Il Consiglio dura in carica per tre esercizi sociali e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi, i bilanci di esercizio e, laddove sia ritenuto opportuno o sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare sulle attività diverse che l'Associazione svolge, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa, e documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività nel bilancio di esercizio;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata, anche a mano, o e-mail inviata almeno sette giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato tramite e-mail o fax almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal più anziano d'età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 10 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione dirige l'Associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario, ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente potrà assumere decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente viene nominato dall'Assemblea dei soci, ha la stessa durata del Consiglio Direttivo e comunque fino a revoca da parte dell'Assemblea.

Art. 11 – Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 12 – Esercizio sociale e Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del bilancio di esercizio che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile. Laddove venga predisposto il bilancio sociale, esso dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno.

Art. 13 – Disposizioni generali e finali

L'eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 14 – Scioglimento

In caso di scioglimento e messa in liquidazione il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto secondo le norme, le modalità, i tempi stabiliti dall'Assemblea a uno o più Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta per legge.

NORME DI RINVIO

Art. 15 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il D.lgs 3 luglio 2017 n. 117) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

